



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Dott.ssa Mariella Mainolfi

Ex direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
dgrups@postacert.sanita.it

Prot N. 2660/2025

Oggetto: richiesta intervento applicazione art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, (c.d. "Decreto bollette") recante "Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale...".

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale - in considerazione della rilevanza della fattispecie indicata in oggetto non posso esimermi dal rilevare quanto segue.

L'art. 15-ter, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, rubricato Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica, abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'anzidetta abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il successivo comma 2 apporta conseguenti modifiche all'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (DPR 483/1997).

In particolare, nel predetto articolo, che reca la rubrica “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione”, sono stati abrogati la lettera b) del comma 1, che richiede la specializzazione nella disciplina, nonché il comma 2, in base al quale la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso.

Pertanto, a seguito delle abrogazioni suddette, rimangono i soli requisiti della laurea (in odontoiatria e protesi dentaria, nonché in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra) e quello dell'iscrizione al rispettivo Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo oggetto di novella.

Inoltre, il comma 3 del citato art. 15-ter del D.L. 34/2023, apportando una modifica testuale all'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

È in tal modo sancita una deroga al principio generale secondo cui l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale deve avvenire secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse.

A conferma di quanto qui argomentato, si evidenzia che il tribunale di Trapani, con Ord. n. 1997/2024 (all.n.1), nell'ordinare in via cautelare all'ASP di Trapani, previo riconoscimento dei requisiti di ammissione, di includere il ricorrente nella graduatoria definitiva degli specialisti ambulatoriali, branca odontoiatria, relativa all'anno 2025, facendo applicazione delle norme in commento, ha precisato che il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria “assorbe” quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia, di talché per i laureati in odontoiatria non è più necessario il diploma di specializzazione.

Ciò detto, si deve, altresì, sottolineare che, in forza del principio *tempus regit actum*, le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nei bandi concorsuali (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

In conseguenza di ciò, l'art. 15-ter del D.L. 34/2023 - il quale, in quanto legge statale e, quindi, fonte primaria del diritto, costituisce norma prevalente in base al criterio gerarchico rispetto alle disposizioni dei bandi e degli Accordi Collettivi Nazionali e non necessita, peraltro, di un espresso recepimento da parte di queste ultime - essendo entrato in

vigore il 30 maggio 2023, deve ritenersi immediatamente applicabile già dalle graduatorie di specialistica ambulatoriale pubblicate nell'anno 2025.

Stante quanto sopra esposto, si chiede un autorevole intervento della S.V. al fine di richiamare le aziende sanitarie al pedissequo rispetto del dettato di cui al sopraccitato art. 15-ter nei bandi e nelle valutazioni concorsuali e, in particolare, per l'ammissione dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria senza specializzazione nella graduatoria medici specialisti ambulatoriali aspiranti al conferimento di incarichi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tale adeguamento è essenziale per garantire agli odontoiatri il pieno riconoscimento dei loro diritti, evitando ritardi e/o esclusioni dagli incarichi convenzionali, e scongiurando, quindi, contenziosi giudiziari, che porterebbero inevitabilmente al blocco del sistema dell'attribuzione degli incarichi in attesa dei giudizi di merito.

Cordiali saluti


Andrea Senna

All. n. 1

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai
82/20005*

ANDREA
SENN
21/03/2025
09:46:23
GMT+01:00





TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice del Lavoro

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da [REDACTED] A contro l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

Con ricorso depositato in via d'urgenza in data 27.11.2024 la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere presentato domanda di partecipazione relativa all'avviso pubblicato dall'ASP di Trapani concernente l'inclusione nelle graduatorie di Specialistica Ambulatoriale Interna e dei Veterinari per l'anno 2025, nella qualità di medico laureato in odontoiatria e protesi dentaria in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra e iscritta all'albo degli odontoiatri tenuto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, lamentava l'illegittimità della Deliberazione n° 1465 del 24.10.2024 con cui l'Asp di Trapani l'aveva esclusa dalla graduatoria della branca odontoiatria, per carenza del requisito specifico di ammissione costituito dal diploma di specializzazione in odontoiatria.

A sostegno del ricorso deduceva, sotto il profilo del fumus, che il requisito del diploma di specializzazione in odontoiatria: (i) è inconferente, stante che il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria "assorbe" quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia; (ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 ter DDL n° 714 di conversione con modificazioni del D.L. n°34 del 30 marzo 2023 non è più necessario per i laureati in Odontoiatria, in quanto detta laurea deve ritenersi già integrare una specializzazione, appunto, in odontoiatria; (iii) è stato escluso dall'avviso stesso che costituisce *lex specialis* prevedendo espressamente come "possono essere validamente iscritti nelle graduatorie anche gli odontoiatri privi di specializzazione in odontoiatria".

Esponeva, poi, sotto il profilo del periculum, che il mancato inserimento nelle graduatorie, oltre che a provocarle un danno patrimoniale, la priverebbe del diritto di crescita professionale.

Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della deliberazione dell'ASP di Trapani n° 1465 del 24.10.2024 nella parte in cui ne veniva disposta l'esclusione, la condanna dell'ASP di Trapani ad inserirla in graduatoria, con il punteggio e nella posizione a lei spettanti.

Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta chiedeva il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata.

Il ricorso va accolto.

Anzitutto, appare sussistente il fumus del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria in esame.

Dalla lettura dell'impugnata Deliberazione n° 1465 del 24.10.2024 di approvazione delle graduatorie provinciali degli specialisti ambulatoriali interni e veterinari per l'anno 2025 si evince che l'ASP di Trapani ha escluso la ricorrente dalla graduatoria relativa alla branca odontoiatria richiamando in calce la "Norma transitoria n. 3 dell'A.C.N. del 04/04/2024".

Tale norma prevedeva che i requisiti previsti per l'iscrizione alla graduatoria di odontoiatria dall'articolo 19, comma 4, lettera d) dell'ACN del 04/04/2024 – secondo cui in tale branca è sufficiente la sola laurea in odontoiatria, in deroga al requisito generale del diploma di specializzazione previsto per le altre branche specialistiche - si applicassero a partire dalla graduatoria predisposta in base alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, e che fino a quel momento si dovesse applicare la norma finale n. 7 dell'A.C.N. 31 marzo 2020.

Detta norma finale 7 dell'A.C.N. del 31/03/2020, introdotta dall'A.C.N. 20 maggio 2021, pur ribadendo il necessario possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, stante l'esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, consentiva l'assegnazione degli incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato anche ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria ed ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri non inseriti nella

graduatoria e privi dei requisiti di cui all'art. 19, comma 4, dell'A.C.N. del 31/03/2020.

Secondo la prospettazione dell'ASP di Trapani, con riferimento alla procedura di inclusione nella graduatoria in esame, relativa all'anno 2025, occorre ancora essere in possesso del requisito della specializzazione in odontoiatria, in difetto del quale i laureati in odontoiatria, come la ricorrente, avrebbero potuto accedere esclusivamente alle ulteriori graduatorie di cui alla norma finale 7 dell'A.C.N. del 31/03/2020 che subentrano solo in subordine all'esaurimento della prima graduatoria.

Tuttavia, la tesi dell'Azienda resistente si scontra sia con la normativa nazionale, sia con le disposizioni dell'avviso pubblicato dall'ASP di Trapani.

Com'è noto, con l'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria è stato abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, in base alla norma surrichiamata, già in vigore all'epoca della pubblicazione dell'avviso per l'inserimento nelle graduatorie valevoli per il 2025 (con scadenza di presentazione delle domande al 31.01.2024) e prevalente rispetto alla successiva disposizione transitoria dell'ACN 4.4.2024 - che va dunque disapplicata nella parte in cui introduce una disciplina peggiorativa per gli interessati - il titolo posseduto dalla ricorrente era perfettamente idoneo per l'iscrizione nelle graduatorie di Specialistica Ambulatoriale Interna e dei Veterinari – branca odontoiatria.

A tal riguardo, appare del tutto inconferente il richiamo dell'Azienda resistente al parere dell'Assessorato regionale alla Salute del 28/06/2023, reso con riferimento ai dubbi sull'applicabilità della norma in questione alle domande di inclusione nelle graduatorie 2024 (il cui termine di scadenza delle relative domande scadeva effettivamente prima dell'entrata in vigore della norma), ma che anzi precisa espressamente come la previsione contenuta nell'art. 15 ter del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con L. 26 maggio 2023, n. 56 potrà trovare applicazione a partire dalla formulazione delle graduatorie 2025, oggetto dell'odierna controversia, per le quali il termine di scadenza delle relative domande di inserimento scadeva il 31.01.2024, ben oltre l'entrata in vigore della norma in questione.

Ad ogni modo, in seno all'Avviso avente ad oggetto la domanda di inclusione nelle graduatorie di Specialistica Ambulatoriale Interna e dei Veterinari per l'anno 2025, pubblicato dalla resistente, è stata specificatamente prevista la deroga al requisito di cui all'art. 19 comma 4 lettera d) dell'A.N.C, secondo cui *“possono essere validamente iscritti nelle graduatorie anche gli odontoiatri privi di specializzazione e i laureati di medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione odontoiatrica”*.

Dall'Avviso di selezione summenzionato emerge chiaramente che i candidati in possesso di laurea in odontoiatria potevano presentare la domanda seppur privi di specializzazione.

Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dall'azienda convenuta, l'avviso pubblicato ha certamente natura di *lex specialis* di una procedura concorsuale per titoli con finalità selettive di candidati all'attribuzione di un incarico ambulatoriale presso il servizio sanitario pubblico, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano la stessa amministrazione, oltre a generare un evidente affidamento dei candidati, tantopiù che rispondono alla normativa nazionale, pure espressamente richiamata nell'avviso stesso.

In ultimo, va evidenziato che la norma transitoria invocata dall'azienda convenuta a sostegno dell'esclusione della ricorrente – in disparte ogni valutazione sulla derogabilità in peius della normativa nazionale - è entrata in vigore in corso di procedura selettiva, successivamente alla pubblicazione dell'avviso e al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che *“in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”* (CdS, VI, n. 4791/2010). Tale regola tutela il principio di affidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla

data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando - e nel caso in questione la norma di cui all'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 era già in vigore al momento della pubblicazione dell'avviso, e anzi era espressamente richiamata dallo stesso - le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella *lex specialis*, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

Ciò detto sul *fumus*, va parimenti ritenuto sussistente il *periculum* di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, in considerazione della breve durata di efficacia della graduatoria in esame, che si esaurirà in un tempo certamente inferiore rispetto a quello della definizione di un giudizio ordinario, sì da precludere alla ricorrente la possibilità di avere attribuito l'incarico, che peraltro potrà essere speso quale titolo per le future procedure.

Né può sostenersi l'assenza di *periculum* per avere la ricorrente deliberatamente rinunciato a richiedere l'inserimento nelle graduatorie subordinate di cui alla norma finale 7, sia perché deve ritenersi logicamente prevalente il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria principale, sul quale la stessa ricorrente riponeva il proprio ragionevole affidamento in forza dei titoli vantati e del chiaro tenore dell'avviso, sia perché le probabilità di chiamata dalla graduatoria principale sono ovviamente superiori e prioritarie rispetto a quelle subordinate. E neppure può sostenersi l'assenza di *periculum* in considerazione dell'imminente rinnovo della procedura per il corrente anno, tenuto conto che allo stato e ancora per diversi mesi permarrà in vigore la graduatoria 2025 per cui è causa, e potrà attingersi alla nuova graduatoria solo successivamente alla sua approvazione definitiva, che varrà per l'anno venturo.

In definitiva, apparendo la ricorrente in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dalla normativa nazionale primaria per essere immessa in graduatoria, va reputata illegittima l'esclusione e riconosciuto in via cautelare il diritto della ricorrente al relativo inserimento, nella posizione e con il punteggio a lei spettanti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ordina in via cautelare all'ASP di Trapani, previo riconoscimento dei requisiti di ammissione, di includere la ricorrente nella graduatoria definitiva degli specialisti ambulatoriali, branca odontoiatria, relativa all'anno 2025, nella posizione a lei spettante in base al punteggio conforme ai titoli posseduti;

Condanna l'Asp di Trapani al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.608,00, oltre accessori.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Trapani, 10/02/2025

Il Giudice

Dario Porrovecchio